

STATUTO

DEL COMUNE DI

GAMBELLARA

STATUTO DEL COMUNE DI GAMBELLARA.

INDICE.

TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI, COMPITI E FINALITA'.

ART. 1 OGGETTO DELLO STATUTO.

ART. 2 IL COMUNE.

ART. 3 IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA.

ART. 4 FINALITA' DEL COMUNE.

ART. 5 PRINCIPI DELL'AZIONE COMUNALE.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE.

ART. 7 FUNZIONE SOCIALE ECONOMICA.

ART. 8 CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI.

TITOLO II. LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E LE FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 9 ASSOCIAZIONI.

ART. 10 VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

ART. 11 PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 12 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

ART. 13 CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

ART. 14 CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 15 CONSULTAZIONE AD INIZIATIVA DEI CITTADINI.

ART. 16 ISTANZE.

ART. 17 PETIZIONI.

ART. 18 PROPOSTE.

ART. 19 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE.

ART. 20 DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE.

TITOLO III. ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

CAPO I. GLI ORGANI.

ART. 21 ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

CAPO II. IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22 IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 23 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 24 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 25 GRUPPI CONSILIARI.

ART. 26 DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 27 LAVORI DEL CONSIGLIO.

ART. 28 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29 SEDUTE.

ART. 30 VOTAZIONI.

ART. 31 MAGGIORANZE RICHIESTE.

ART. 32 COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 33 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI - Abrogato -.

ART. 34 CONSIGLIERE ANZIANO - Abrogato -.

CAPO III. LA GIUNTA.

ART. 35 LA GIUNTA COMUNALE.

ART. 36 ELEZIONE E PREROGATIVE.

ART. 37 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 38 ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO.

ART. 39 COMPETENZE DELLA GIUNTA.

ART. 40 MOZIONE DI SFIDUCIA.

CAPO IV. IL SINDACO.

ART. 41 IL SINDACO.

ART. 42 FUNZIONI DEL SINDACO.

ART. 42 BIS - ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI ORGANIZZAZIONE PER I SERVIZI STATALI.

ART. 43 IL SOSTITUTO DEL SINDACO.

ART. 44 INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI.

ART. 45 FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI - Abrogato -.

CAPO V. DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 46 ASTENSIONE OBBLIGATORIA.

ART. 47 NOMINE.

TITOLO IV. ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.

ART. 48 L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.

ART. 49 RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVA.

ART. 49/BIS COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE/SERVIZIO.

ART. 50 IL PERSONALE.

ART. 51 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.

ART. 52 IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 53 IL VICESEGRETARIO.

ART. 53 BIS - CONFERENZA DI SERVIZIO.

ART. 54 ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI - Abrogato -.

TITOLO V. SERVIZI PUBBLICI.

ART. 55 SERVIZI PUBBLICI.

ART. 56 AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI.

ART. 57 ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

ART. 58 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI.

ART. 59 PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

ART. 60 RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' PER AZIONI E STRUTTURE ASSOCIATIVE.

ART. 61 ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E RAPPRESENTANTI COMUNALI.

ART. 62 COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA.

ART. 63 COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE.

TITOLO VI. FINANZE E CONTABILITA'.

ART. 64 FINANZA LOCALE.

ART. 65 CONTABILITA' COMUNALE.

ART. 66 LA REVISIONE DEL CONTO.

ART. 67 IL REVISORE DEL CONTO.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 68 IL CONTROLLO.

ART. 69 DELIBERAZIONE DELLO STATUTO.

ART. 70 NORME TRANSITORIE.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE.

STATUTO DEL COMUNE DI GAMBELLARA.

TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI COMPITI E FINALITA'.

ART. 1 OGGETTO DELLO STATUTO.

1. Il presente statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Gambellara secondo le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. L'attuazione delle disposizioni fondamentali fissate dallo statuto e dalla legge è riservata all'emanazione di appositi regolamenti.

ART. 2 IL COMUNE.

1. Il Comune è ente locale dotato di autonomia il quale rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, provvede alla cura dei relativi interessi e promuove lo sviluppo socio-economico.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita anche le funzioni ad esso attribuite o delegate da leggi dello Stato o della Regione.
3. Il Comune esercita in ogni caso tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
4. Le funzioni assegnate al Comune vengono esercitate dai relativi organi secondo le competenze e le attribuzioni stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 3 IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA.

1. Nella circoscrizione del Comune di Gambellara sono comprese le seguenti realtà locali storicamente riconosciute: Gambellara, Sorio, Torri di Confine, Sarmazza.

2. Il territorio del Comune si estende per 12,9 kmq. e confina con i comuni di Montebello, Lonigo, San Bonifacio, Monteforte, Montecchia di Crosara, Roncà, Montorso, come indicato nelle mappe catastali.
3. La sede del Comune è fissata nel palazzo comunale, situato in Gambellara.
4. Gli uffici amministrativi sono ubicati di norma nel palazzo comunale.
5. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma e dal gonfalone.
6. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo araldico sormontato da corona turrita, in campo rosso a sinistra con grappolo d'uva d'oro, gambuto e fogliato di verde, e campo azzurro a destra con obelisco risorgimentale sormontato da stella a quattro punte, ed è riconosciuto con Regio Decreto del 31 maggio 1934.
7. Il gonfalone del Comune è costituito da uno stendardo bicolore, azzurro e rosso, con lo stemma del Comune sormontato dalla scritta "Comune di Gambellara" ed è riconosciuto con Regio Decreto del 31 maggio 1934.
8. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dall'apposito regolamento.

ART. 4 FINALITA' DEL COMUNE.

1. Il Comune indirizza la propria attività allo sviluppo ed al progresso civile, sociale ed economico della popolazione, ispirandosi ai valori ed ai principi espressi nella Costituzione.
2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente il Comune persegue in particolare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura con speciale riguardo al settore viti-vinicolo;
 - b) la promozione e lo sviluppo di tutte le iniziative economiche che valorizzino le capacità produttive locali;
 - c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali proprie del territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

d) la tutela della salute, quale diritto essenziale dell'individuo, da attuare anche mediante interventi diretti a regolamentare l'erogazione di quei servizi socio-sanitari di competenza del Comune che si caratterizzano per il loro precipuo contenuto a favore della salute;

e) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

ART. 5 PRINCIPI DELL'AZIONE COMUNALE.

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE.

1. Il Comune attua il programma di sviluppo economico e sociale ed i piani di intervento settoriale e realizza le proprie finalità utilizzando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre a determinare gli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Nelle materie di propria competenza, il Comune attua gli obiettivi previsti nei programmi alla cui definizione ha concorso.

4. Il Comune applica i principi e le regole della programmazione nella politica del bilancio e nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

ART. 7 FUNZIONE SOCIALE ECONOMICA.

1. Il Comune al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità individua fasce o settori di attività che richiedono di un particolare

sostegno, ed elabora strumenti idonei a facilitare il collegamento con gli istituti bancari per favorire il ricorso al credito.

2. Nell'ambito del proprio territorio, il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità anche mediante la formulazione di indirizzi generali sullo svolgimento delle attività economiche che vi vengono esercitate.

ART. 8 CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI.

1. La concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati vengono disposte con i criteri e le modalità richiesti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II. LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E LE FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 9 ASSOCIAZIONI.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

ART. 10 VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante concessione di contributi finalizzati, di uso di locali o di terreni di proprietà del Comune.

2. Le libere associazioni, per poter usufruire del sostegno del Comune, debbono presentare richiesta nelle forme previste dal regolamento.

3. (Abrogato).

4. Al fine di consentire un regolare sviluppo delle forme associative, viene istituito il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale, tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce il registro municipale fissa i requisiti per l'iscrizione i quali debbono salvaguardare, comunque, il principio di libertà e pari concorso degli associati alla formazione della volontà dell'associazione. Il regolamento determina le modalità per l'iscrizione e la tenuta del registro.

ART. 11 PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati per sviluppare attività di rilevanza sociale, quali l'assistenza, la gestione del territorio, la sanità, lo sport, la cultura, il turismo.

2. Le associazioni ed i comitati di cui al comma precedente collaborano con gli organi del Comune, e possono formulare proposte all'Amministrazione per uno svolgimento più efficiente dell'attività comunale.

3. Il Comune può consultare le associazioni ed i comitati di cui al comma primo in merito ai provvedimenti da emanare nei loro confronti. Degli esiti della consultazione viene redatto apposito verbale.

4. Il Comune può affidare nelle forme di legge alle associazioni ed ai comitati di cui al comma primo la gestione di pubblici servizi.

5. La elezione dei rappresentanti delle associazioni o comitati di cui al comma primo deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal comma quarto dell'articolo 10 del presente statuto.

6. Viene fatta salva la facoltà del Comune di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 con le organizzazioni di volontariato per la gestione di servizi sociali senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 12 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

1. Per i servizi pubblici e per i servizi sociali che rientrano nelle funzioni amministrative assegnate al Comune a norma dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, erogati nel territorio del Comune da persone od enti diversi da quelli per i quali esiste un rapporto di concessione o dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, spetta al Comune la facoltà di intervenire per regolamentare le scelte inerenti alle modalità di erogazione dei servizi al fine di coordinarle con i piani e programmi di intervento sociale deliberati dal Comune.

ART. 13 CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

1. Il Comune, al fine di realizzare interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, può promuovere la consultazione degli organismi associativi di particolare rilievo sociale. Sono considerate di particolare rilievo sociale le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle associazioni che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

2. La consultazione viene attuata dalla Giunta anche su richiesta delle associazioni iscritte nel registro municipale delle associazioni. Gli esiti delle consultazioni sono trascritti negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

ART. 14 CONSULTAZIONE POPOLARE.

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi oppure da almeno un terzo dei cittadini elettori alla Camera dei deputati.

3. La consultazione ad iniziativa dei cittadini può avvenire nelle seguenti materie:

- a) viabilità e traffico;
- b) tutela ambientale e salute pubblica;
- c) protezione della flora e della fauna;
- d) difesa del suolo;
- e) pianificazione urbanistica.

4. In ogni caso non si possono avere consultazioni in tema di tributi e tariffe, di leggi elettorali e di provvedimenti a contenuto vincolato definito dalle leggi statali o regionali.

5. La questione da sottoporre al voto dei cittadini deve essere espressa in modo chiaro in forma di quesito. Essa deve riguardare una sola questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione. La risposta al quesito può essere soltanto affermativa o negativa.

6. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di una consultazione non è ammessa la proposizione di altra consultazione su medesimo oggetto.
7. Qualora più consultazioni siano promosse contemporaneamente, sarà favorito il loro svolgimento nella stessa data. La consultazione non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. La consultazione viene indetta entro novanta giorni dalla esecutività della delibera del Consiglio comunale che indice la consultazione.
9. Entro trenta giorni dalla votazione il Sindaco comunica l'esito della consultazione al Consiglio comunale, il quale ne fa oggetto di discussione. La popolazione è adeguatamente informata sull'esito della consultazione.
10. Qualora l'Amministrazione comunale non ritenga di recepire le indicazioni provenienti dalla consultazione, il Consiglio comunale deve motivare tale scelta con delibera adottata a maggioranza dei consiglieri.
11. La consultazione viene sospesa qualora si proceda a scioglimento del Consiglio comunale.

ART. 15 CONSULTAZIONE AD INIZIATIVA DEI CITTADINI.

1. La raccolta delle firme utili a proporre la consultazione deve effettuarsi su appositi moduli, i quali devono contenere il quesito oggetto di consultazione che si intende proporre espresso in modo chiaro e per esteso all'inizio di ognuno dei fogli.
- 2 I promotori dovranno depositare il quesito oggetto della consultazione presso la segreteria del Comune e avranno a disposizione quarantacinque giorni dalla data del deposito per la raccolta delle firme nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.
3. La proposta di consultazione deve essere presentata al Sindaco entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Nei sette giorni successivi il Sindaco discute la proposta in Giunta e la affida alla Commissione del Consiglio

comunale che esprime parere di ammissibilità in ordine all'oggetto del quesito e di regolarità sulla raccolta delle firme entro i sette giorni successivi.

4. Entro venti giorni dalla data prevista al comma precedente per l'emissione del parere, il Consiglio comunale indice la consultazione o la dichiara non ammissibile.

5. La consultazione non ha luogo qualora il Consiglio comunale accolga le indicazioni contenute nella proposta di consultazione.

ART. 16 ISTANZE.

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere con sede nel territorio del Comune possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiede che l'Amministrazione comunale esamini specifiche questioni relative ad interessi collettivi.

2. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere in ogni caso la forma scritta ed adeguate misure di pubblicità.

3. La risposta all'istanza deve essere data dal Sindaco o da un suo delegato in forma scritta o mediante altra idonea forma di comunicazione, entro il termine di trenta giorni.

ART. 17 PETIZIONI.

1. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo precedente possono avanzare petizioni all'Amministrazione comunale per chiederne l'intervento su questioni di interesse generale o relative a necessità collettive.

2. Il regolamento determina le modalità di presentazione, la procedura, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

3. Il Sindaco informa della petizione la Giunta la quale ne valuta l'ammissibilità e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

4. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta

giorni se la complessità della materia lo richieda, indicando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

5. Il Sindaco informa il Consiglio comunale in merito all'esito delle petizioni nella prima seduta successiva alla comunicazione degli esiti.

ART. 18 PROPOSTE.

1. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 16 possono avanzare proposte all'Amministrazione comunale per l'adozione di atti amministrativi.

2. Alle proposte si applicano le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo precedente.

3. Il Sindaco informa della proposta la Giunta la quale procede al suo esame. La Giunta acquisisce altresì il parere degli organi competenti qualora intenda adottare il provvedimento oggetto della proposta. Si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo precedente.

ART. 19 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE.

1. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o stabilmente tenuti dall'Amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.

2. Il regolamento disciplina il diritto di accesso e di informazione, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive la comunicazione di atti o provvedimenti non può avvenire in un termine inferiore ai 60 giorni.

ART. 20 DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE.

1. Il Comune di Gambellara può accordarsi con altri comuni per la nomina di una singola persona che svolga la funzione di Difensore civico per tutti i comuni interessati.
2. La nomina e la revoca del Difensore civico pluricomunale, la convenzione tra i comuni interessati che stabilisce i requisiti soggettivi, la durata in carica e le funzioni del Difensore civico, nonché le eventuali incompatibilità e cause di decadenza, sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III. ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

CAPO I. GLI ORGANI.

ART. 21 ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed in tale veste esercita funzioni di amministrazione, sovrintendenza e rappresentanza.
E' a capo dell'Amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale ed ufficiale sanitario.

CAPO II. IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22 IL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale, rappresenta l'intera popolazione, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 23 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell' adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 24 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, prevista dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta comunale ed ai Capigruppo consiliari.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) presentare all'esame del Consiglio comunale interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;

b) ottenere dagli uffici del Comune ed enti dipendenti dallo stesso tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

c) ottenere dal Segretario comunale e dalla direzione degli enti dipendenti dal Comune copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del proprio mandato.

5. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6.(Abrogato).

7.Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

8. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni delle quali siano membri.

9. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

11. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti presentando annualmente la dichiarazione dei redditi.

ART. 25 GRUPPI CONSILIARI.

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la cifra individuale più alta o che abbiano concorso alla carica di Sindaco.

2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3. E' istituita la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni sono previste dal regolamento.

4. I gruppi consiliari possono riunirsi in appositi locali individuati dall'Amministrazione comunale.

5. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

ART. 26 DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge.

3. In caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'articolo 15, comma quattro bis, della legge 19.03.90 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18.05.92 n. 16, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione temporanea a termine di legge.

ART. 27 LAVORI DEL CONSIGLIO.

1. Entro dieci giorni dal suo insediamento, il Sindaco convoca il Consiglio comunale per l'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri e per la convalida degli eletti, per le comunicazioni sulla nomina della Giunta comunale e per l'approvazione degli indirizzi generali di governo. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel caso in cui, a seguito della discussione apertasi dopo la presentazione da parte del Sindaco degli indirizzi generali di governo il Consiglio comunale dovesse manifestare profonde divergenze, il Sindaco potrà chiedere di sospendere la discussione. Nella seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, il Sindaco presenterà un nuovo documento contenente gli indirizzi generali di governo.

3.(Abrogato).

ART. 28 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Gli adempimenti previsti dal comma primo, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento.

ART. 29 SEDUTE.

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento prevede i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento fissa i limiti di durata degli interventi dei Consiglieri.

ART. 30 VOTAZIONI.

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese. Il voto può essere segreto quando si deve deliberare su questioni riguardanti persone oppure su materie in cui sia necessario tutelare la riservatezza o fondamentali diritti di libertà morale o religiosa.
2. Il Consigliere comunale che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. Il Consigliere comunale presente che non esprime alcuna

dichiarazione di voto è comunque computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

3. Concorrono a determinare la maggioranza dei presenti al voto anche i Consiglieri che si sono astenuti.

4. La maggioranza del numero dei votanti, nel caso di votazione segreta, è determinata computando le schede bianche e nulle.

5. Il regolamento stabilisce i casi in cui le votazioni che riguardano le persone devono avvenire in modo palese.

ART. 31 MAGGIORANZE RICHIESTE.

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Per l'approvazione delle deliberazioni del Consiglio comunale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.

ART. 32 COMMISSIONI SPECIALI.

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza e per l'aggiornamento ed il riesame dello statuto e dei regolamenti comunali nonché per la predisposizione dei progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio comunale.

2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, il Consiglio comunale può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti

dai componenti degli organi elettivi. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 33 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI - Abrogato -.

ART. 34 CONSIGLIERE ANZIANO - Abrogato -.

CAPO III. LA GIUNTA.

ART. 35 LA GIUNTA COMUNALE.

1. La Giunta comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
3. La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
4. Le deliberazioni della Giunta comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 36 ELEZIONE E PREROGATIVE.

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3.(Abrogato).

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori. Le dimissioni singole dalla carica di Assessore sono rassegnate al Sindaco, che provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni singole sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.

5. Il Sindaco può motivatamente procedere alla revoca degli Assessori allorché, in linea generale, successivamente alla nomina, si verificano casi di incompatibilità o l'Assessore non condivide più il programma del Sindaco al punto da intralciare la realizzazione. Della disposizione di revoca il Sindaco dovrà dare comunicazione al Consiglio comunale alla prima seduta successiva alla data del provvedimento.

6. La Giunta comunale può legittimamente deliberare dopo l'emanazione dell'atto di nomina.

ART. 37 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, dei quali almeno uno di sesso diverso al fine di garantire le pari opportunità.

2. Possono far parte della Giunta anche cittadini non Consiglieri nel numero massimo di due, purché non candidati nella consultazione elettorale che ha designato i Consiglieri comunali in carica.

ART. 38 ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO.

1. (Abrogato).

2. (Abrogato).

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 39 COMPETENZE DELLA GIUNTA.

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.

2. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, attua i programmi e i piani deliberati dal medesimo, nel rispetto delle previsioni di bilancio e degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza del Consiglio.

3. La Giunta compie altresì tutti gli atti di amministrazione che non rientrano fra le competenze del Sindaco o dei Responsabili degli uffici e dei servizi. La Giunta fissa, inoltre, gli obiettivi che i Responsabili di unità organizzativa devono perseguire e ne controlla l'attuazione.

ART. 40 MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. La mozione di sfiducia è regolata dalla legge.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata nelle mani del Segretario del Comune che ne rilascia fotocopia autenticata con la data e l'ora di ricevimento, informandone contestualmente il Sindaco.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria entro dieci giorni dalla presentazione della mozione, fissando la data per la discussione entro il sedicesimo giorno non festivo dalla sua presentazione. Ai Consiglieri comunali viene inviata copia

della mozione di sfiducia con gli eventuali allegati ed eventuali giustificazioni del Sindaco.

4. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario comunale.

5. La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito, che si conclude con le dichiarazioni del Sindaco. La mozione di sfiducia è messa ai voti per appello nominale e si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Il verbale del Consiglio comunale con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia è tempestivamente rimesso al Prefetto, a cura del Segretario comunale, per i provvedimenti di sua competenza. Sino alla data di insediamento del Commissario prefettizio, le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

ART. 41 IL SINDACO.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed in tale veste esercita funzioni di amministrazione, sovrintendenza e rappresentanza.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione.

ART. 42 FUNZIONI DEL SINDACO.

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a

forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma secondo dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal Vicesindaco.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario.

6. Il Sindaco:

a) ha la responsabilità di governo;

b) nomina e revoca gli Assessori;

c) nomina, designa e revoca, ove di competenza, i rappresentanti del Comune presso Enti ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

d) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

e) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

f) coordina l'attività dei singoli Assessori;

g) impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) ha la facoltà di delega;

i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, nell'ambito degli indirizzi di governo;

l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

m) convoca i comizi per i referendum consultivi;

- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di esproprio che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
- p) determina, sentita la Giunta comunale e le istanze di partecipazione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- q) si costituisce in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- r) riferisce semestralmente al Consiglio comunale sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- s) nomina e revoca il Segretario comunale;
- t) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento comunale.

ART. 42 BIS - ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI ORGANIZZAZIONE PER I SERVIZI STATALI.

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività di Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;

- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli indirizzi di governo;
- f) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento. Provvede alla convocazione del Consiglio comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- h) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e degli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- i) propone argomenti da trattare e dispone anche con atto informale la convocazione della Giunta comunale e la presiede;
- l) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- m) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale;
- n) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- o) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 38/1°;
- p) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- q) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 38/2° ed assume le iniziative conseguenti;
- r) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

ART. 43 IL SOSTITUTO DEL SINDACO.

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco, che riceve delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in casi di assenza o impedimento e come tale viene designato nel documento programmatico.

ART. 44 INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI.

1. L'Assessore sovrintende all'azione amministrativa nei settori che rientrano nella delega e riferisce alla Giunta sul funzionamento dei relativi servizi ed uffici.
2. Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

ART. 45 FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI - Abrogato -.

CAPO V. DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 46 ASTENSIONE OBBLIGATORIA.

1. Il Sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini entro il quarto grado.
2. L'obbligo di astensione in questo caso comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 47 NOMINE.

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali e istituzioni avvengono previo esame dei requisiti di competenza e professionalità di ciascun candidato.

TITOLO IV. ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 48 L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.

1. L'organizzazione strutturale e operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure e risponde ai criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente.
2. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
3. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
4. Le unità organizzative collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
5. L'organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nei commi precedenti.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede forme di controllo sul raggiungimento da parte di ciascuna unità organizzativa degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

ART. 49 RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVA.

1. Ai responsabili di unità organizzativa è assegnato il compito di trasformare in attività concreta l'attività di indirizzo proveniente dall'organo politico.
2. I responsabili di unità organizzativa organizzano il lavoro secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione, nel rispetto della professionalità dei dipendenti.

3. Il Sindaco verifica il conseguimento dei risultati e riferisce alla Giunta. I responsabili di unità organizzativa rispondono della regolarità del loro operato secondo le norme sugli impiegati degli enti locali.

4. In caso di vacanza, assenza o impedimento le funzioni di responsabili di unità organizzativa possono essere assegnate temporaneamente dalla Giunta comunale a dipendenti di altri enti locali, aventi la professionalità richiesta.

ART. 49/BIS COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE/SERVIZIO.

1. Ai Capi settore/servizio compete:

a) la direzione e la gestione organizzativa del personale dei settori/servizi cui sono preposti;

b) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della attuazione dei programmi fissati dagli organi dell'Ente;

c) esprimere i pareri in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta. In assenza del Capo settore/servizio, i predetti pareri sono espressi da altro dipendente dello stesso settore/servizio a cui è collegata per affinità la proposta, purché con qualifica non inferiore al profilo professionale di "Istruttore" o, in assenza di quest'ultimo, dal Segretario comunale;

d) emanare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

f) la stipulazione dei contratti;

g) la presidenza delle commissioni di gara correlate a spese relative alle competenze del proprio settore e la presidenza delle commissioni di concorso per le assunzioni relative al proprio settore;

h) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.

2. Al responsabile del servizio finanziario spetta esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e alla Giunta e l'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Allo stesso spetta anche la sottoscrizione di mandati di pagamento, delle reversali di incasso e di tutti gli altri atti contabili e finanziari.

3. I provvedimenti dei Capi settore/servizio hanno la forma di "determinazione". Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il Capo del settore/servizio presso il quale restano a disposizione per la consultazione. Le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni e comunicate settimanalmente alla Giunta comunale a cura dei Capi settore/servizio.

4. I provvedimenti dei Capi settore/servizio che comportino spesa devono contenere l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

ART. 50 IL PERSONALE.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali; rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie per l'esercizio dei diritti fondamentali. L'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabilite dal regolamento generale del personale comunale.

2. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 51 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.

1. La Giunta per obiettivi determinati può deliberare di avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità mediante la stipula di convenzioni a termine.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta criteri e modalità da seguire per avvalersi delle collaborazioni di cui al comma precedente.

ART. 52 IL SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, il cui stato giuridico e trattamento economico sono disciplinati dalla legge.

Il Segretario comunale:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione direttamente o anche mediante funzionario di propria fiducia;
- b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capi settore/servizio e ne coordina l'attività;
- d) esercita il potere disciplinare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. 3.02.1993, n. 29;
- e) rappresenta il Comune dinanzi alle commissioni tributarie per le controversie di cui all'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546;
- f) dirime le controversie tra i Capi settore/servizio nei casi di dubbio sulle competenze;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco.

ART. 53 IL VICESEGRETARIO.

1. Il Comune ha facoltà di avere un Vicesegretario.

2. Il Vicesegretario coadiuva e sostituisce il Segretario comunale nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il Vicesegretario deve essere in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale.

ART. 53 BIS - CONFERENZA DI SERVIZIO

1. La conferenza di servizio è presieduta dal Segretario comunale ed è costituita dai capisettore. La conferenza di servizio coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza di servizio definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale, tiene le sue riunioni ogni qualvolta necessario per esprimere i pareri sulle proposte di deliberazione o per l'esame di proposte e programmi amministrativi.

ART. 54 ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI - Abrogato -.

TITOLO V. SERVIZI PUBBLICI.

ART. 55 SERVIZI PUBBLICI.

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nelle forme indicate nel comma terzo dell'articolo 22, legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La deliberazione del Consiglio comunale con la quale viene determinata la forma della gestione di un servizio pubblico deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali ed i criteri a cui deve uniformarsi la gestione a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nonché le norme regolamentari qualora la gestione del servizio avviene in una delle altre forme previste dalla legge.
3. Il Comune assume in economia un servizio pubblico quando sussistono ragioni di opportunità. Sono considerate ragioni di opportunità le caratteristiche o le modeste dimensioni del servizio che il Consiglio comunale individua o fissa con apposita delibera.
4. Il Comune favorisce forme di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati al fine di realizzare una migliore qualità del servizio e per conseguire efficienza ed economicità nella gestione.

ART. 56 AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI.

1. Il Sindaco procede alla nomina degli Amministratori di aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. (Abrogato).
3. Il Presidente e gli Amministratori di aziende e istituzioni non possono essere membri degli organi collegiali del Comune.
4. Con le modalità di cui al comma primo, il Sindaco procede alla surroga degli Amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

5. La comunicazione della vacanza deve essere inviata immediatamente al Sindaco da parte dei responsabili della azienda o della istituzione.

6. Il Sindaco può revocare tutti gli Amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, allorquando, in linea generale, successivamente alla nomina, si verificano casi di incompatibilità o gli Amministratori non perseguano gli indirizzi generali di governo. Il provvedimento di revoca deve contenere la nomina dei nuovi Amministratori.

7. (Abrogato)

8. (Abrogato)

ART. 57 ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.

2. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha nominati, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali si applicano anche agli Amministratori delle istituzioni.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione deve conformarsi agli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.

5. L'Amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sono disciplinati dal regolamento.

ART. 58 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI.

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. Il Comune può altresì deliberare la propria partecipazione nelle medesime società, se già esistenti.

2. Il Comune non può partecipare alle società di cui al comma precedente nella misura superiore al venti per cento del capitale sociale se nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale non siano presenti almeno un membro nominato dal Sindaco.

ART. 59 PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

1. Il Comune può promuovere forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche.

2. Il Comune promuove o partecipa agli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche.

ART. 60 RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' PER AZIONI E STRUTTURE ASSOCIATIVE.

1. La rappresentanza del Comune nell'assemblea delle società per azioni o delle strutture associative spetta al Sindaco o ad una persona da lui delegata.

ART. 61 ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E RAPPRESENTANTI COMUNALI.

1. Il Consiglio comunale dà le direttive agli Amministratori di nomina comunale ed ai rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività di amministratori, sindaci e rappresentanti di cui al comma precedente e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. La partecipazione degli amministratori e dei rappresentanti comunali alla votazione che modifica lo statuto delle società per azioni o delle strutture associative deve avvenire in maniera conforme alle deliberazioni del Consiglio comunale.

ART. 62 COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA.

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune può collaborare con la Provincia alla realizzazione di opere di rilevante interesse comunale o ultracomunale nei settori economico, turistico, socio-sanitario, culturale e sportivo.
3. La collaborazione di cui al comma precedente può avvenire adottando le forme gestionali previste dalla legge per i servizi pubblici.

ART. 63 COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE.

1. Il Comune invia annualmente proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

TITOLO VI. FINANZA E CONTABILITA'.

ART. 64 FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2. La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale definisce strumenti di contabilità economica e prevede forme di controllo interno della gestione al fine di conseguire una efficace realizzazione degli obiettivi contenuti nella programmazione.
4. Il regolamento disciplina le procedure e le tecniche di contabilità.

ART. 65 CONTABILITA' COMUNALE

1. Base della contabilità comunale è il sistema del bilancio preventivo e del conto consuntivo, fondato sui principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario.
2. La contabilità comunale individua singoli centri di spesa al fine di permettere un efficace controllo anche della gestione economica.

ART. 66 LA REVISIONE DEL CONTO

1. Il Revisore del conto svolge le funzioni attribuite dalla legge.
2. Il Revisore del conto esercita il controllo di gestione ed accerta il raggiungimento di obiettivi.
3. Il Revisore del conto ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti comunali in aziende, istituzioni, società o altri organismi; il Revisore del conto può altresì avere la collaborazione del Segretario comunale.

ART. 67 IL REVISORE DEL CONTO.

1. Il Revisore del conto ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta e può esprimere pareri se richiesto.
2. Il Revisore del conto ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce entro dieci giorni al Consiglio comunale.
3. Il Revisore del conto dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta, è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 68 IL CONTROLLO

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 nei capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

ART. 69 DELIBERAZIONE DELLO STATUTO.

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3. Lo statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Comitato regionale di controllo per il controllo di legittimità. Lo statuto restituito con l'approvazione del Comitato regionale di controllo è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Lo statuto è altresì affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per le ulteriori forme di pubblicità.

ART. 70 NORME TRANSITORIE.

1. I regolamenti comunali anteriori a questo statuto restano in vigore sino alla loro revisione in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con il presente statuto.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE.

1. Lo statuto comunale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.